

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1022

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**  
(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1993

---

Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse  
del Fondo asiatico di sviluppo

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Fondo asiatico di sviluppo è l'istituzione finanziaria, creata nel 1974, nell'ambito della Banca asiatica di sviluppo, per consentire alla Banca stessa un più efficace intervento nei confronti dei paesi più poveri del sud-est asiatico, attraverso la concessione di prestiti a particolari condizioni di favore.

L'Italia è entrata a far parte del Fondo in virtù della legge 23 dicembre 1976, n. 864, con la quale fu autorizzato sia il contributo iniziale di adesione, pari a 20.000.000 di dollari USA, sia quello relativo alla prima ricostituzione delle risorse, pari a 30.000.000 di dollari USA.

Successivamente, con legge 5 agosto 1981, n. 455, fu autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del fondo, per un ammontare di dollari USA 76.200.000, per il periodo fino al 1982.

Con legge 26 maggio 1984, n. 182, fu quindi autorizzata la partecipazione italiana alla terza ricostituzione del Fondo, con una quota di dollari USA 135.200.000 relativa al quadriennio 1983-1986.

Con legge 27 ottobre 1988, n. 468, è stata infine autorizzata la partecipazione italiana alla quarta ricostituzione delle risorse del Fondo con una quota di dollari USA 159.120.000 per il quadriennio 1987-1990.

Iniziati a Nuova Delhi nel maggio 1990, i negoziati per la quinta ricostituzione del Fondo si sono conclusi a Londra il 9-10 dicembre 1991. La situazione internazionale non favorevole non ha consentito ai donatori tradizionali (ad esclusione del Giappone) di contribuire in maniera significativa, per cui è stato impossibile raggiungere l'ammontare originariamente proposto dalla direzione della Banca, di dollari USA 5.000.000.000.

L'accordo si è avuto sulla più modesta cifra di dollari USA 4.200.000.000, dai quali verranno accantonati dollari USA 140.000.000 per il fondo di assistenza tecnica. Tale cifra permette il mantenimento del potere di acquisto della passata ricostituzione, espresso in dollari (non tenendo conto delle variazioni intervenute nei cambi dal 1986).

L'Italia, ribadendo il proprio impegno ed interesse per la regione dove più alto è il livello di povertà, è riuscita a mantenere la propria quota percentuale (4,42), offrendo dollari USA 185.640.000 pari a lire 213.168.556.000 al cambio di lire 1.148,290 per dollaro (media dei tassi del primo quadrimestre 1991). Si tratta di una cifra significativamente ridotta rispetto a quanto inizialmente preventivato.

I mutati bisogni dei Paesi della regione richiedono che accanto ai tradizionali obiettivi del Fondo - lotta alla povertà, sostegno al settore sociale e miglioramento del dialogo politico con i Paesi beneficiari - particolare enfasi sia data, nei prossimi anni, al problema dell'ambiente, al ruolo delle donne nello sviluppo ed allo sviluppo delle risorse umane, ed anche la promozione del settore privato sarà un elemento fondamentale del dialogo politico.

Da parte italiana è stato sostenuto questo approccio, che è in linea con gli obiettivi di cooperazione che l'Italia ha già da tempo e che intende perseguire anche nel futuro.

A questo proposito, parallelamente alla quinta ricostituzione del Fondo asiatico, si intende costituire presso la Banca un fondo di assistenza tecnica di 5 milioni di dollari, pari a lire 5.741.452.000, calcolati ugualmente al tasso di cambio di lire 1.148,290 per dollaro.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale Fondo sarà specificatamente destinato alla preparazione dei progetti agli studi di fattibilità ed ai servizi di consulenza con l'intento di far inserire imprese italiane in tale campo di attività.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge che agli articoli 1 e 2

fissa l'ammontare del contributo alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo e le sue modalità di erogazione; all'articolo 3 autorizza il contributo al Fondo assistenza tecnica; all'articolo 4 prevede i necessari mezzi di copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

Per quanto concerne gli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, si fa presente quanto segue:

Il contributo alla quinta ricostituzione delle risorse è fissato in dollari USA 185.640.000, pari a lire 213.170.000.000, al tasso di cambio di lire 1.148,290, fissato nella relativa risoluzione.

Esso viene suddiviso in quattro rate uguali di lire 53.292.139.000 ciascuna, negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995. Dopo l'approvazione del provvedimento i fondi affluiranno al capitolo 8325 del bilancio del Tesoro.

Il contributo al Fondo assistenza tecnica è fissato in dollari USA 5.000.000, pari a lire 5.742.000.000, e viene suddiviso in quattro rate uguali di lire 1.435.500.000 ciascuna, negli anni 1992, 1993, 1994 e 1995. Dopo l'approvazione del provvedimento i relativi fondi affluiranno al capitolo 8011 del bilancio del Tesoro.

La copertura dell'onere verrà reperita a valere sugli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale sul capitolo 9001, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla quinta ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, nella misura di dollari USA 185.640.000, pari a lire 213.170.000.000, al cambio di 1.148,290 per un dollaro USA, per il quadriennio 1992-1995.

**Art. 2.**

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

**Art. 3.**

1. È autorizzato altresì un contributo al Fondo assistenza tecnica della Banca asiatica di sviluppo nella misura di dollari USA 5.000.000, pari a lire 5.742.000.000, al cambio di lire 1.148,290 per un dollaro USA, per il quadriennio 1992-1995.

2. Le somme relative al pagamento del contributo di cui al comma 1 saranno iscritte all'apposito capitolo 8011 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1992 al 1995.

**Art. 4.**

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 218.912.000.000, è ripartita in rate costanti per ciascuno degli anni dal 1992 al 1995.

2. Al relativo onere si provvede quanto a lire 109.456.000.000 per l'anno 1993, e quanto a lire 54.728.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.